

Ministero delle Finanze - Risoluzione n. 450217 del 30 luglio 1990

Oggetto: **Emissione della fattura con procedura informatizzata.**

Con istanza inviata alla scrivente la società ... - premesso che nello svolgimento della propria attività istituzionale compie operazioni anche con società aventi sede in Paesi europei ed extraeuropei - ha fatto presente che per la fatturazione delle operazioni intenderebbe adottare un sistema di collegamento elettronico che consente la effettuazione della stampa di un esemplare della fattura - contenente tutti i dati previsti dall'articolo 21 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - presso la società cedente o fornitrice del servizio e di un altro esemplare presso la società cessionaria dei prodotti o committente del servizio.

Tanto premesso, ha chiesto di conoscere se la procedura sopra esposta sia compatibile con la disposizione contenuta nell'art. 21, primo comma, del citato decreto n. 633/72 secondo la quale "la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte".

Al riguardo, la scrivente, così come già chiarito in precedenti occasioni, pur non potendo disconoscere che l'attuale formulazione del menzionato art. 21, comma primo, del D.P.R. n. 633, nell'usare espressioni quali "consegna" o "spedizione" faccia riferimento alla trasmissione di documenti tradizionalmente ipotizzabili, non può non riconoscere validità alla proposta procedura informatica nella considerazione che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA vengono "materializzati" in documenti aventi lo stesso contenuto per l'emittente e per il ricevente, nel rispetto dei termini previsti dal già richiamato art. 21, a prescindere quindi dalle diverse tecnologie a tal fine utilizzabili.